



**COMUNE**

**DI**

**CAMPOBASSO**

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

## **SOMMARIO**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 (Oggetto del regolamento)
- Art. 2 (Classificazione del Comune)
- Art. 3 (Classificazione del territorio)

### **CAPO II MODALITA' PER LA RICHIESTA, IL RILASCIO E LA REVOCA DI CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI**

- Art. 4 (Concessione e/o autorizzazione di occupazione)
- Art. 5 (Occupazioni occasionali)
- Art. 6 (Richiesta di concessione e/o autorizzazione)
- Art. 7 (Procedimento amministrativo)
- Art. 8 (Atto di concessione e/o autorizzazione)
- Art. 9 (Occupazione d'urgenza)
- Art. 10 (Esercizio del commercio)
- Art. 11 (Tassa giornaliera di smaltimento)
- Art. 12 (Autorizzazione edilizia)
- Art. 13 (Affissioni)
- Art. 14 (Obblighi del concessionario)
- Art. 15 (Decadenza)
- Art. 16 (Revoca)
- Art. 17 (Rinnovo)
- Art. 18 (Occupazioni abusive)
- Art. 19 (Concessioni di aree o impianti sportivi)

### **CAPO III CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

- Art. 20 (Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche)
- Art. 21 (Soggetto passivo)
- Art. 22 (Durata della occupazione)
- Art. 23 (Criteri di applicazione della tassa)
- Art. 24 (Occupazioni permanenti – Passi carrabili – Disciplina e tariffa)
- Art. 25 (Occupazioni temporanee – Disciplina e tariffa)
- Art. 26 (Contributo per costruzione di gallerie sotterranee)
- Art. 27 ( Riscossione mediante convenzione)
- Art. 28 (Esenzioni)
- Art. 29 (Esoneri)
- Art. 30 (Denuncia e versamento della tassa)
- Art. 31 (Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva)

### **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 32 (Sanzioni)
- Art. 33 (Rinvio)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
(Oggetto del regolamento)

Il presente Regolamento ha per oggetto le occupazioni del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico e disciplina le modalità di richiesta, rilascio e revoca delle concessioni e/o autorizzazioni nonché l'applicazione della relativa tassa, ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 (che, per brevità, nel prosieguo verrà denominato "D.L.vo 507/93").

La definizione di "suolo pubblico" è quella contenuta nell'art. 38 del D.L.vo 507/93.

Art. 2  
(Classificazione del Comune)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L.vo 507/93 il Comune di Campobasso è collocato nella classe terza.

Art. 3  
(Classificazione del territorio)

Le strade, gli spazi e le aree pubbliche indicati nell'art. 38 del D.L.vo 507/93 sono classificate in tre categorie, in relazione alla loro importanza.

La classificazione è contenuta nell'elenco allegato alla lettera A) al presente Regolamento del quale forma parte integrante e sostanziale.

CAPO II  
MODALITA' PER LA RICHIESTA, IL RILASCIO E LA REVOCA DI CONCESSIONI E  
AUTORIZZAZIONI

Art. 4  
(Concessione e/o autorizzazione di occupazione)

Le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio, da parte del Comune, a seguito di richiesta da parte dell'interessato, di una specifica concessione e/o autorizzazione.

E' vietato occupare il suolo pubblico in assenza della concessione e/o autorizzazione, fatta eccezione per le occupazioni di urgenza o per casi di emergenza, nei quali viene rilasciato un provvedimento a sanatoria.

Art. 5  
(Occupazioni occasionali)

Non sono soggette al rilascio del provvedimento di concessione e/o autorizzazione le occupazioni occasionali, secondo quanto previsto nel vigente Regolamento di Polizia Urbana.

## Art. 6

Chiunque intenda occupare, in via permanente ovvero temporanea, spazi o aree del territorio comunale, nonché aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve produrre al Comune apposita istanza, redatta in carta legale, nella quale devono essere indicati:

- le generalità, la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
- l'esatta individuazione della porzione di suolo comunale per la quale viene richiesta l'occupazione;
- le caratteristiche dell'occupazione, la sua durata ed i motivi che ne sono a fondamento, la descrizione dell'opera che si intende eseguire e le sue modalità d'uso;
- l'impegno a sostenere eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria ed il deposito di cauzioni, ove richieste;
- la dichiarazione, resa dal richiedente, di sottostare alle prescrizioni contenute nelle leggi vigenti e nel presente regolamento, nonché a tutte le altre prescrizioni che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover fissare in relazione alla domanda prodotta, tenuto conto delle esigenze di tutela del pubblico transito e della pubblica incolumità:

L'istanza diretta ad ottenere il rilascio del provvedimento deve essere prodotta almeno cinque giorni prima dell'inizio della occupazione.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda deve essere corredata degli elaborati tecnici atti ad identificare l'opera stessa.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari l'Amministrazione, entro sette giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quanto altro necessario ai fini dell'esame dell'istanza e del rilascio del provvedimento.

L'obbligo di richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dal pagamento della tassa.

## Art. 7

### (Procedimento amministrativo)

All'atto della presentazione della domanda, ovvero successivamente mediante comunicazione da trasmettere entro i successivi cinque giorni ai soggetti indicati nell'art. 7 della Legge 241/90, viene data notizia dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90, con indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento nonché dell'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti.

Sulla domanda diretta ad ottenere il provvedimento di autorizzazione o concessione per le occupazioni permanenti l'autorità competente provvede entro il termine di trenta giorni dalla domanda ovvero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ove richiesta.

Per le occupazioni temporanee il provvedimento di concessione e/o autorizzazione deve essere rilasciato almeno due giorni liberi prima della data di inizio della occupazione.

Entro lo stesso termine deve essere comunicato al richiedente l'eventuale diniego.

## Art. 8

### (Atto di concessione e/o autorizzazione)

A seguito dell'esame della istanza presentata e previa verifica della esistenza dei presupposti necessari l'Autorità comunale competente rilascia l'atto di concessione e/o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

Il provvedimento deve indicare:

- le generalità del concessionario;
- l'individuazione dell'area oggetto di occupazione e la sua superficie;
- le caratteristiche e la durata della occupazione;

- le condizioni cui è subordinata la autorizzazione o la concessione ;
- le cause di decadenza o revoca dell'autorizzazione o della concessione.

Le concessioni e/o autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché in quelli di Polizia Urbana, di Igiene e nel Regolamento Edilizio vigenti nel Comune.

Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione ha valore per la località, la durata, la superficie e l'uso per il quale viene rilasciato e non autorizza il titolare all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione. Deve in ogni caso essere accordato a termine, per la durata massima di anni ventinove, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e deve contenere l'obbligo, a carico del concessionario, di riparare eventuali danni prodotti a seguito della occupazione.

Allo scadere della concessione e/o autorizzazione il concessionario, a propria cura e spese, dovrà eseguire tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e dovrà ripristinare il suolo occupato, secondo le prescrizioni dell'Autorità Comunale competente.

E' fatta salva in ogni caso, qualora ne ricorrano i presupposti, l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 30.4.1992 n.0285 e nel Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495:

#### Art. 9 (Occupazione d'urgenza)

In particolari situazioni di emergenza, ovvero qualora vi sia necessità di effettuare lavori indifferibili ed urgenti, l'occupazione può avere luogo anche in assenza del provvedimento di concessione e/o autorizzazione, purché ne venga fatta formale comunicazione all'ufficio competenze (anche a mezzo fax o telegramma) e venga prodotta la istanza diretta ad ottenere il provvedimento autorizzativi, secondo i termini e le modalità contenuti negli articoli precedenti.

L' ufficio competente, a seguito di accertamento e verifica della reale esistenza della eccezionalità o della urgenza, rilascia il provvedimento in sanatoria.

Qualora l'ufficio non riscontri la sussistenza delle ragioni di eccezionalità o urgenza, l'occupazione deve ritenersi effettuata senza titolo e pertanto abusiva, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste nel capo IV del presente regolamento.

#### Art. 10 (Esercizio del commercio)

Il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni per l'esercizio del commercio, indipendentemente dalla durata delle occupazioni e dal tipo di commercio, è subordinato alla osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché delle norme dettate dalla Legge 28.3.1991 n. 112 e dal Regolamento di attuazione approvato con D.M. 4.6.1993 n. 248.

Può in ogni caso essere vietato l'uso di attrezzature che siano ritenute in contrasto con le caratteristiche dei luoghi nei quali viene concessa l'occupazione.

#### Art. 11 (Tassa giornaliera di smaltimento)

L'occupazione temporanea di suolo pubblico comporta l'obbligo, da parte del concessionario, di corrispondere, unitamente alla tassa per l'occupazione, anche la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prevista dell'art. 77 del D.L.vo 507/93 e disciplinata nel regolamento comunale per l'applicazione della tassa.

Il mancato pagamento della tassa giornaliera di smaltimento da parte del concessionario può costituire motivo di diniego del rilascio di successive autorizzazioni.

Art. 12  
(Autorizzazioni edilizia)

Per l'installazione di tende, tendoni, pensiline e simili sul fronte degli edifici, nonché di insegne e manufatti pubblicitari in genere, che producano occupazione di suolo, il provvedimento di cui all'art. 7, per ragioni di arredo e decoro urbano, viene rilasciato dal competente ufficio della Ripartizione Urbanistica, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Edilizio.

Art. 13  
(Affissioni)

Il Comune si riserva il diritto di utilizzare steccati, impalcature ed altro, ove possibile, per le affissioni comunali, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 14  
(Obblighi del concessionario)

Le concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico, hanno carattere personale e non possono essere cedute.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta del personale autorizzato, il provvedimento di concessione e/o autorizzazione.

Ha altresì l'obbligo di mantenere il suolo occupato in condizioni di ordine e di pulizia.

Il concessionario non può alterare lo stato dei luoghi occupati se non vi è una espressa autorizzazione.

Il concessionario è tenuto sempre, a proprie spese, a rimuovere le opere al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo ed a riparare eventuali danni causati dall'occupazione. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi il Comune può imporre la prestazione di idonea cauzione.

Art. 15  
(Decadenza)

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione :

- 1)il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'eventuale canone di concessione;
- 2)le reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente regolamento e nella concessione;
- 3)la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
- 4)l'uso improprio del diritto assentito o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti e con le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione e/o autorizzazione;
- 5)la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione e/o autorizzazione , senza giustificato motivo, nei dieci giorni successivi a quello iniziale stabilito nel provvedimento stesso.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non vi è diritto a restituzione del pagamento già assolto.

Art. 16  
(Revoca)

Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

La revoca dà diritto esclusivamente alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi e senza corresponsione di alcuna indennità.

Art. 17  
(Rinnovo)

Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione è rinnovabile alla scadenza.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata dall'interessato almeno un mese dalla scadenza, nel caso di occupazioni permanenti e non meno di cinque giorni prima della scadenza nel caso di occupazioni temporanee.

La richiesta di rinnovo deve contenere l'indicazione degli estremi del provvedimento del quale si richiede il rinnovo e della durata per la quale viene chiesto il rinnovo stesso.

Alla richiesta di rinnovo deve essere allegata copia della ricevuta di versamento della tassa di occupazione e dell'eventuale canone di concessione.

Non si fa luogo al rinnovo nel caso in cui sia stato omissso il pagamento della tassa di occupazione dovuta.

Per il rilascio del provvedimento di rinnovo si applicano gli stessi termini stabiliti dall'art. 6.

Art. 18  
(Occupazioni abusive)

Nel caso di occupazioni abusive l'autorità comunale competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con ordinanza la rimozione del materiale che realizza l'occupazione, assegnando un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine la rimozione viene effettuata d'ufficio, con addebito delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 19  
(Concessioni di aree o impianti sportivi)

La concessione di aree o impianti sportivi comunali anche scolastici da parte del comune in favore di associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiana (CONI) o agli enti di promozione sportiva viene fatta applicando le norme relative ai canoni ricognitori.

CAPO III  
CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 20  
(Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Le occupazioni di qualsiasi natura di suolo, soprassuolo e sottosuolo, sono soggette al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo i criteri e le modalità previsti dal Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente Regolamento.

Art. 21  
(Soggetto passivo)

Ai sensi dell'art. 39 del D.L.vo 507/93 la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 22  
(Durata dell'occupazione)

Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee in relazione alla rispettiva durata, secondo quanto disposto dall'art. 42 comma 1 del D.L.vo 507/93.

Art. 23  
(Criteri di applicazione della tassa)

La tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento alla unità superiore della cifra contenente decimali.

Non si fa comunque luogo a tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Per le occupazioni di soprassuolo la superficie sulla quale applicare la tassa va calcolata sulla proiezione ortogonale del corpo sospeso nello spazio aereo.

La tassa è graduata in relazione alla importanza dell'area, sulla base della classificazione di cui al precedente art. 3.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. Vengono calcolate in ragione del 10% (dieci per cento).

La tassa è dovuta anche in mancanza di atto di concessione o autorizzazione.

Le occupazioni effettuate in angolo tra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Per i passi carrabili la superficie tassabile è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Art. 24  
(Occupazioni permanenti – Passi carrabili – Disciplina e tariffa)

Le occupazioni permanenti sono soggette al pagamento della tassa secondo le tariffe indicate analiticamente nel prospetto allegato sotto la lettera B) al presente Regolamento del quale forma parte integrante e sostanziale.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo la tariffa è ridotta del 50%(cinquanta per cento).

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa è ridotta del 70%(settanta).

Per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50%(cinquanta per cento):

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa è determinata con riferimento ad una superficie non superiore a mq. 9. L'eventuale eccedenza si calcola in ragione del 10%(dieci per cento).

Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili e pedonali "a raso" il Comune può vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, previa installazione di apposito cartello segnaletico. Si applica in tal caso la tariffa ordinaria delle occupazioni permanenti ridotta del 50%(cinquanta per cento).

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che risultano non utilizzabili e di fatto non utilizzati, la tariffa è ridotta del 90%(novanta per cento).

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta del 70%(settanta per cento).

#### Art. 25

##### (Occupazioni temporanee – Disciplina e tariffa)

Le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sono soggette al pagamento di una tassa secondo le tariffe indicate analiticamente nel prospetto allegato al presente Regolamento sotto la lettera B).

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 45 comma 1° del D.L.vo 507/93 vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione nell'arco della giornata:

<u>Durata dell'occupazione</u>	<u>Misure di riferimento</u>
Fino a 7 ore	Riduzione del 30%
Oltre le 7 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera

Per le occupazioni realizzate con autovetture di uso privato la tassa si applica per ogni ora di occupazione, nella misura di un ventiquattresimo della tariffa ordinaria.

Per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50% (cinquanta per cento).

Per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo la tariffa è ridotta del 50% (cinquanta per cento).

Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta del 70% (settanta per cento).

Per occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50% (cinquanta per cento).

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80% (ottanta per cento).

Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate ai sensi dell'art. 46 del D.L.vo 507/93 la tariffa è ridotta del 50% (cinquanta per cento).

Per le occupazioni realizzate con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta del 30% (trenta per cento).

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50% (cinquanta per cento).

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'80% (ottanta per cento).

In ogni caso le misure di tariffa determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a 0,2 Euro al metro quadrato per giorno e, per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, a 0,08 Euro per metro quadrato per giorno.

#### Art. 26

##### (Contributo per costruzione di gallerie sotterranee)

Il Comune, qualora provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per passaggio di condutture, cavi e impianti, oltre alla tassa di cui all'art. 47 commi 1° e 2° applica un contributo una tantum alle spese di costruzione, pari al 10% (dieci per cento) delle spese medesime.

Art. 27  
(Riscossione mediante convenzione)

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (cinquanta per cento).

Art. 28  
(Esenzioni)

Le esenzioni dal pagamento della tassa sono quelle previste tassativamente dall'art. 49 del D.L.vo 507/93.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.L.vo 4.12.97 n. 460 sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), così come individuate ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.L.vo 460/97, per finalità perseguite nell'ambito delle attività espressamente individuate e riconosciute nel comma 1 lett. a) del D.L.vo 460/97.

Art. 29  
(Esoneri)

A decorrere dall'1.1.1996 è disposto l'esonero dalla tassa per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

Sono esonerate dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.

Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Qualora l'occupazione sia superiore ai 10 metri quadrati viene assoggettata a tassazione l'intera area occupata.

Sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa le occupazioni connesse agli interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ovvero di interesse artistico o architettonico situati nel centro storico.

Agli effetti della disposizione che precede si intende per centro storico la zona della città coincidente con la zona omogenea A del vigente Piano regolatore Generale.

Sono altresì esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa le occupazioni connesse agli interventi diretti alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune ed alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa le occupazioni realizzate all'interno degli stabili e delle strutture comunali opportunamente attrezzate ed adibite a mercato.

Art. 30  
(Denuncia e versamento della tassa)

Per la denuncia ed il versamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche si osservano le disposizioni previste dall'art. 50 del D.L.vo 507/93.

Non si fa comunque luogo a versamento qualora la tassa per l'occupazione permanente o temporanea sia di importo non superiore a 2,07 Euro.

Art. 31  
(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.L.vo 507/93.

CAPO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32  
(Sanzioni)

Per le violazioni relative alla applicazione della tassa si applicano le disposizioni contenute nell'art. 53 del D.L.vo 507/93, così come modificato dall'art. 12 comma 1 lett. c) del D.L.vo 473/97 e successive modificazioni.

Per le violazioni alle norme regolamentari si applicano gli artt.106 e segg. Del TULCP 3.3.34 n. 383., ove le violazioni stesse non siano espressamente sanzionate dal D.L.vo 30 aprile 1993 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33  
(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 modificato ed integrato con Decreto Legislativo 28.12.1993 n. 566.

## PRIMA CATEGORIA

Via Albino  
Piazza C. Battisti  
Corso Bucci  
Via Cardarelli  
Via Cavour  
Piazza Cuoco  
Via D'Amato  
Piazza d'Ovidio  
Via De Attellis  
Piazza della Repubblica  
Piazza della Vittoria  
Viale Elena  
Via Ferrari  
Via Gazzani (fino all'incrocio con via Herculanea)  
Via Isernia  
Via IV Novembre  
Via Marconi  
Via Mazzini  
Via Monforte (incluso il Mercato Coperto)  
Via Monsignor Bologna  
Via Nobile  
Via Orefici  
Via Palombo  
Piazza Pepe  
Via Petrella  
Via Pietrunto  
Via Roma  
Via Romagnoli  
Piazza San Francesco  
Piazza Savoia  
Via Sauro  
Via Scatolone  
Via Tiberio  
Via Umberto  
Via Veneto  
Via Verdone  
Villa Comunale  
Corso V. Emanuele  
Piazza V. Emanuele  
Via XXIV Maggio  
Via Zurlo

## SECONDA CATEGORIA

Via Benevento  
Via Crispi  
Via Duca di Genova

Via Garibaldi  
Via Herculanea  
Via Kennedy  
Via Larino  
Via Milano  
Via Petitti  
Via Principe di Piemonte  
Via Torino  
Via Trento  
Via Trieste

#### TERZA CATEGORIA

Tutte le altre strade non comprese nelle categorie precedenti, nonché le strade della frazione Santo Stefano.